DEL

DISCORSO CENSORIO

RECITATO

DAL

GIO PROCURATORE

PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

Il giorno 4 gennaro 1839

ESTRATTO

DI

CIANO FIORENTINO E LETO

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE



CATANIA

DAI TIPI DEI FRATELLI SCIUTO

1839.



Le guvernement vient d'entrer dans une route nouvelle par le compte rendu de l' administraction de la justice civile. Cette publicité, qui deviendra successivement plus complète, doit être aussi efficace pour amener une réforme judiciaire.

LERMINIER

Il sig. Baldassare Piazza Procuratore del Re viene di trattenere piacevolmeute, e di fissare con utilità l' attenzione di numerosa e scelta udienza convenuta nel *Palazzo di Giustizia*, leggendo con eloquenza, nella Sala di ragione del Tribunale Civile della Provincia di Catania, per la riattivazione periodica annua delle udienze di quel Collegio, una sua dotta Piolusione inaugurale, rendendo conto dell' Amministrazione della giustizia civile nell' or caduto 1838 (1).

(1) *Ai termini degli articoli 119 e 120 del Regolamento per la disciplina per le autorità giudiziarie del 2 dicembre 1829 il Procuratore del Re è chiamato a pronunziare il discorso il primo giorno giuridico dopo le ferie autunnali; ma per Ministeriale di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia presso S. R. M. in Sicilia del 29 ottobre 1838 fu a modo di regola stabilita la lettura per la prima udienza del mese gennaro.*

Avuto per le mani tale Discorso, che diverrà di ragion pubblica per le stampe, recomi a pregio anticiparne una idea tenendo dietro alla sposizione classata nel lavoro.

L' Autore dando introduzione al suo dire traccia di volo, con pennellate maestre, gli oggetti dei quali si è occupato il Tribunale; rammenta la dignità del carattere de' Giudici, a tutta ragione chiamati, dal dotto ed eloquente Mirabeau, *sacerdozio politico ed inviolabile*; spiega i doveri peculiari del suo importante ministero qual' uomo del Re vindice della Legge, quindi dichiara dignitosamente che, adempiendo al salutare inculcatogli ufficio, mostrerà, giusta il piano tracciato, *il modo come siasi amministrata la giustizia*, *svelando gli abusi*, *richiamando all' ordine il pubblico servizio e la regolarità di disciplina*, *rammentando i proprii doveri a' Giudici ed a' Difensori*, *ed annunziando*, *con sentimenti di rammarico*, *le perdite recenti di persone che portavan lustro al foro*, e fissa in ultimo, col linguaggio del più alto interesse, la gratitudine e la riconoscenza pubblica per l' ottimo tra i Principi il clemente FERDINANDO II regnante, che seppe promettere, sin da quando ascese il soglio de' Borboni suoi avi, con paterne parole, la prosperità di cui goder dovea il suo regno.

Quindi l' A. loda con senno e convenienza la condotta tenuta da' di lui Colleghi componenti il

Tribunale, a' quali esterna sentimenti di ammirazione per aver eglino saputo adempiere, con laudabile esattezza, i loro doveri, ed enumera i principali fra i quali la giustizia, l' osservanza della Legge e la celerità ne' giudizj, ad istruzione mostrando come dall'osservanza di essi risulta l'uniformità a' principî inculcati dalla santità della Legge, e la maggiore utilità pel cittadino; ed è ben chiaro che il suo dire vien sorretto dalle vetuste massime monumentali di sapienza consacrate nel diritto: *judices cum veritate, et legum observatione judicium disponere debent*, e che *finis explicandi negotii in Judicis potestate ac motu situs est* (2).

Ai Giudici mostra egli, da uomo esperto, com'è, nella pratica del mondo, il bisogno di meritare *con le doti intellettive e morali la buona riputazione e l'ottimo giudizio del pubblico, che da giudice inflessibile accorda il suo favore al merito*. E veramente riflette in un suo discorso, con pesata riflessione, M. Le Comte Procurator regio presso il Tribunale Civile di prima istanza di Parigi. « Ce n' est « pas assez que les juges soyent justes, il faut que « le public ait la convinction qu' ils le sont, et « qu' ils le seront toujours, quelles que soyent les « questions qui leur seront soumises, et les persones

(2) *Justinianus lex 14 Cod. de judic. et lex 20 in princ. Cod. dè agricolis Dioclet. et Max. lex 10 cod. de accusationib.*

« qui se presenteront devant eux » poichè allora solamente stabilendosi in ciascuno la opinione della sicurezza sù la libertà, sù la fortuna e sù l'esistenza stessa, non avrà luogo neppure malcontento da parte di coloro che soccomberanno ne' giudizj; tanto è capace operare il convincimento della dottrina ed integrità nell' autorità tutelare!

Si tiene indi discorso de' Giudici di Circondario della Provincia, la di cui istituzione sembrami trarre origine dalla Nov. 23 di Giustiniano c. 3. Si fa loro conoscere quanta richiedesi in essi diligenza *incaricati essendo a guidare i primi passi della giustizia*; lusinga l' A., con l' urbanità la più delicata, il nobile amor proprio degli stessi dicendo: *ricordovi che i vostri andamenti devono essere monumenti di virtù, che il pubblico pronto e severo ne' suoi giudizj riattacca alle vostre azioni la stima, se sono lodevoli, ed il rimprovero se lo meritano*. Marca però con dispiacere, di avere osservati taluni errori ed abusi, e quel che più monta *una infingarda rilassatezza, che sente di quel sonno morale che paralizza l' influenza della giustizia*, scarsa la pubblicità delle udienze, non sollecita l'emanazione delle Sentenze, niuna rapidità ne' giudizj, proroghe e differimenti senza ragione, accalora indi la maschia eloquenza, allorchè, con brillante figura, mette fuori un discorso d' istruzione che desidera l' A. dirizzare a tutti i Giudici che ama veder riuniti in quel giorno,

mostrando esser loro precipuo dovere impedire a tutta possa le soverchierie del potente per sopraffare il povero, antichissimo abuso che ha viziato sempre l'amministrazione della giustizia, contro cui leggo avere scritto Ulpiano nella legge 9 § 5 *in fin de off. Proconsul.*, perlochè il nostro Oratore animato dal puro zelo da cui era acceso M. L' Abbé de Grégoire, ne' tempi burrascosi per la Francia, esclama, come quello tuonava dalla *tribuna nazionale:* « impedite che fosse seppellita la ragione sotto gli usi, « e che la giustizia tacesse innanzi l' orgoglio, » calamità che disonora i nostri giorni, ed inconveniente si è questo che maggiormente si sperimenta nello interno dell' isola ove i diritti individuali non fruiscono di tutta la guarentigia che la Legge accorda, sentendosi la prevalenza di personali riguardi; aggiungasi a ciò che sonovi taluni tra i Giudici circondariali nello interno a' quali potrebbe benissimo applicarsi quanto scrive un dotto publicista vivente: che la loro competenza dottrinale non è sempre in armonia con la competenza legale quandochè le contestazioni che loro si sottomettono reclamano de' giureconsulti consumati, esercitando le di loro sentenze la più interessante influenza sul benessere civile, per cui dicea Bacone: *nuoce più una iniqua sentenza di quanto potessero nuocere molti esempi*, formando i Giudici, a dire del Consigliere di Stato M. Macarel, la morale publica col far prevalere i diritti del debole su le pre-

tensioni del forte assicurando il regno della Legge e la pace tra i cittadini. Da ciò risulta la indispensabilità che il Giudice deve essere, giusta il suggerimento del barone di Verulamio, erudito piuttosto che ingegnoso, venerabile che grazioso, più deliberativo che confidente, *ante omnia integritas, judicûm quasi portio est virtusque propria*; e diffatti per la mancanza della necessaria istruzione e di tali principî di condotta si sono sperimentati gli abusi di molto momento di cui parla il nostro A., e si vede spesso lo sconfinamento della competenza propria ignorando, o dimenticando i Giudici essere ufficio loro *jus dicere, non autem jus dare* (3).

Venendo inseguito ad un positivo sviluppo l'A. nudrito della saggezza della Legge, e versato nella pratica delle materie di diritto, tiene parola della mala applicazione dell' articolo 118 della proc. civ. per l'impugnazione di falso, mostrando, con legale accorgimento e giustezza d'idee, di essere inutile la istruzione tutte le volte che venisse impugnato un atto che non può influire al sostegno della causa; ricorda a' Giudici di Circondario che, fuori la facoltà loro accordata dalla Legge Organica, estendono i sequestri *cauzionali* a qualunque bisogno per un immaginato periglio di trafugamento, accordandosi a tali istanze l'esecuzione propria degli atti rivestiti

(3) *Bacone de officio judicis.*

di forma esecutiva per casi d' imperiosi bisogni, e fa riflettere che *prevalendo la stranezza di quella massima le sostanze di ciascuno sarebbero esposte agli aggressi continui di chi si spaccia qual creditore e per un momento vi sia creduto sia per astuzia, sia per favore*. Fa riflettere del parí che nelle materie di nunciazione di nuova opera i Giudici di Circondario hanno la sola inibitoria, poichè giusta il N. 4 dell' art. 103 della proc. civ., e la giurisprudenza rassodata da parecchi arresti della Corte regolatrice, il giudicare il merito della contestazione è del Tribunale Civile; marca la differenza nel giudicare sulle reconvenzioni, dicendo come taluni riunito il valore di reconvenzione a quello dell' azione eccedendo la loro competenza le respingono (4), mentre altri, senza esaminare se gli obbietti della reconvenzione rientrino nella loro giurisdizione, si fan lecito decidere: quindi rinvia i Giudici agli ammaestramenti de' sommi scrittori; e fa per ultimo rilevare che ordinata l' esecuzione provisoria di una Sentenza non puossi non eseguire per lo appello proposto sulla dichiarazione d' incompetenza, mentre una volta apposta la clausola l' usciere non può

(4) *Lex 19 § quoties ff de jurisdictione. Devesi conoscere che la reconvenzione, o dimanda incidentale del convenuto, dipende e serve di difesa contro l' azione principale, e con essa tutte e due derivano* ex eodem fonte, sive ex eodem negotio, vel ex eodem contractu.

esimersi dall'esecuzione, spettando al magistrato superiore il diritto dell'inibitoria, restando così bene interpretato l' art. 116 Cod. p. 3 (5). In tal modo con nobile ed energica franchezza si mostra come i Giudici siansi ingannati e si avvertono de' loro errori, essendo questo il solo mezzo di guarantirli de' più gravi pericoli nelle loro funzioni rispettabili.

Si chiude questo articolo encomiando il Governo per la instituzione utilissima prescrivente a' Giudici di Circondario di rimettere uno Stato mensuale delle contestazioni portate alla loro giurisdizione, sindacando i principali errori ne' quali sono incorsi nella redazione di tali Stati. E vaglia il vero, il vantaggio che da detti Stati risulta, è della maggiore evidenza, poichè, se l' obbligo imposto al Giudice di scrivere e motivare le Sentenze vale per soddisfazione delle parti litiganti e del pubblico, i cennati Stati soddisfano i magistrati fiscali nello interesse e bene dell' uniformità della Giurisprudenza, annunziano i motivi che han determinato i Giudicanti a rendere le loro decisioni, ed il testo della Legge che han creduto applicabile alla causa. Dall'esame di tali Stati poi si conosce se i Giudici abbiano sorpassato i limiti della loro autorità, ciò mette i Giudici nell'obbligo di studiare le cause, bene applicarvi il testo

(5) *Oltre a ciò l' A. nelle sue orali conclusioni ha data mostra non equivoca dell' acume del suo ingegno e delle positive conoscenze legali.*

e render prontamente giustizia, poichè il non pronunziare di seguito alle discussioni i loro giudizj è riguardato da M. De Holzschuher come contrario al principio di difesa; tali Stati, a dirla in breve, dan luogo a fare spiegare ciò ch' è dubioso, supplire ciò ch'è difettoso, conciliare ciò che sembra contradittorio, e completare il sistema della Giurisprudenza; e viene a stabilirsi così l' impero e la preeminenza della Legge sull' autorità del Giudice.

Rivolge l' A. la parola a' Giudici di pace e ricorda agli stessi che a' sensi della ministeriale degli 11 agosto 1831 è assoluta la di loro incompetenza per i sequestri presso i terzi. E quì è luogo di osservarsi che quantunque, come dice l' A., i Giudici di pace furono istituiti meno per giudicare che per conciliare gli animi, pure rarissime sono nel fatto le conciliazioni, esaurendosi anzi lunghe liturgie per interesse di poco momento eludendosi il voto della Legge (6); così le Conciliazioni invece di essere luoghi di amichevole composizione sono semenzajo d' inimicizie ed odj accaniti, alchè concorrono moltissimo i cavilli ed il mal costume de' *rabuli* i quali, feccia del foro come sono, e senza onore nel maggior numero, fan lurido traffico delle miserie del basso popolo mettendo in opera tutte le male

(6) *La competenza per qualunque somma in linea di conciliazione poggia sulla Legge 74 § 1. ff* de judiciis.

pratiche. Devo dare però la meritata lode al nostro A., il quale, col carattere di Procuratore del Re, per la prima volta ha rivolto uno sguardo d' interesse a tali affari di sua dipendenza, ed ha con non ordinaria fermezza, propria del suo energico carattere, saputo eliminare tale cattiva pasta di uomini interdicendo loro l' avvicinarsi alle Conciliazioni, sì che il buon' ordine vi è succeduto.

Indi di volo l' A. parla de' Notaj depositarî della fede pubblica, e della sorveglianza delle camere notarili regolatrici; e loda lo zelo de' Sindaci per la buona tenuta degli atti dello Stato Civile, di tanto interesse alla famiglia ed allo Stato (7).

Dirige in seguito il suo discorso agli Uscieri; mostra che le Sentenze di Circondario il cui valore non supera li duc. 100 devono eseguirle provisionalmente malgrado che non vi sia l' ordinativa del giudicante, essendo la stessa necessaria nelle Sentenze de' Tribunali, mettendo così in confronto l' art. 120 al 126 della proc. civ., e marca come ne' Capo-provincia sede de' Tribunali abusivamente gli Uscieri di Circondario intimano appelli pe 'l Collegio ed attitano per affari commerciali.

Tiene ragionare poscia applaudendo la dignitosa ed istruita classe degli Avvocati in Catania. E vaglia

(7) *Vedi la mia Memoria sulla popolazioni in fine. Palermo 1838 estratta dal Giornale de Scienze lettere ed arti per la Sicilia N.° 188.*

il vero ad essi è riferibile esattamente quel detto *praecipuum advocati officium est*:

Vitam impendere vero.

poichè il foro di Catania esercita la dittatura del pensiero, è assai istruito, rispettoso co' Magistrati e quindi rispettato, affezionato a' clienti, ed onesto nell'esercizio dello importante ministero, per cui a buon diritto merita il più grande elogio. Rivolgendo il parlare pei Patrocinatori l'A. lodandoli, con somma soddisfazione annuncia di aver rapportato al Ministro di esser bandito tutto affatto l'uso delle ricuse altra volta insopportabilmente invalso; tutto pieno di quei principî che convengono bene al suo cuore ed a' suoi costumi invita i buoni a raddrizzare i deviati qualora potessero esisterne; *ubi callida nimis prestant consilia; aut supina apparet negligentia, aut levis informatio, aut indecora importunitas, aut impudens defensio*. Reputo obbligo al proposito ricordare come l'esimio Cav. Paolo Cumbo, allora Procuratore Generale presso la G. C. Civile di Catania seppe, a pubblico vantaggio, portare le sue vigili cure a resecare degl' inconvenienti allora invalsi, al che decorosamente oggi si veglia da' zelanti Consiglieri il sapiente Cav. D. D. Gioachino La Lumia Presidente benemerito e caro alla magistratura ed al foro, che io nomino a cagion di onore, e l' ottimo Sig. Sarlo Procuratore Generale del Re presso la detta G. C. Civile,

All' esatta completazione del lavoro possono aggiungersi le molte e gravi inconvenienze invalse in talune Cancellerie dell' interno, ove *Justitia suaves suos fructus edere non potest inter vepres et dumenta scribarum et ministrorum rapacium et lucris inhiantium*.

Finalmente si compie il discorso facendosi onorata e dovuta memoria della positiva perdita fattasi nelle persone de' dott: Giovanni Ardizzone, Salvatore Paola ed Agatino Previtera, i di cui soli nomi valgono il più magnifico elogio sia per le virtù cittadine, che per il vasto sapere in giurisprudenza, e più ancora per la loro integrità ..... i buoni non possono rammentarsene senza versare una lagrima di dolore.

Ciò detto, aspettandoci le più felici correzioni ed eliminazioni degli abusi marcati a maggior bene dell' umanità, senza tema di dare in fallo, possiamo conchiudere che il piano del Discorso è concepito assai bene e condotto con felice accordo; gli sviluppi fatti con sano discernimento; il linguaggio si è nobile e dignitoso; la dicitura franca e lo stile facile ed elegante, sì che noi, a tutta buona ragione dobbiamo felicitare l' A., facendo onore alle qualità che brillano in lui e gli sono carattere personale, riconoscendolo per uno de' migliori ornamenti della Magistratura.

